



PROVINCIA DI VENEZIA

GIUNTA PROVINCIALE

Estratto dal verbale delle Deliberazioni

Oggetto: ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI VERIFICA DI RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI CIVILI DI CLIMATIZZAZIONE. ATTO DI INDIRIZZO

Progressivo Generale N° 141/2014

Seduta del 30/10/2014

Sotto la presidenza di Francesca Zaccariotto; presenti e assenti i sotto notati Assessori:

Qualifica	Componente	Presente
Presidente	Zaccariotto Francesca	PRESENTE
Vice Presidente	Dalla Tor Mario	ASSENTE
Assessore	Andreuzza Giorgia	PRESENTE
Assessore	Canali Giuseppe	PRESENTE
Assessore	D'Anna Paolino	ASSENTE
Assessore	Dalla Vecchia Paolo	PRESENTE
Assessore	Gasparotto Giacomo	PRESENTE
Assessore	Gianni Lucio	ASSENTE
Assessore	Grandolfo Giacomo	ASSENTE
Assessore	Speranzon Raffaele	PRESENTE
Assessore	Tessari Claudio	PRESENTE
Assessore	Vigolo Elisa	PRESENTE

Partecipa il vice Segretario generale ANGELO BRUGNEROTTO

PREMESSO che gli Enti Locali sono tenuti ad attivare un sistema di controlli per accertare il rendimento di combustione e lo stato d'esercizio e di manutenzione degli impianti di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) presenti nel territorio di loro competenza, sulla base della disciplina dettata dal quadro di riferimento normativo attualmente in vigore, che viene di seguito riportato:

- **Legge n. 10/1991**, “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, e in particolare l’art. 31 “Esercizio e manutenzione degli impianti” ove al comma 3 si prevede che “i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti”;
- **DPR n. 412/1993**, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 Gennaio 1991, n. 10", come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n. 551, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”, e in particolare l'articolo 11 commi 18, 19 e 20, che prevede le modalità attuative degli adempimenti contenuti nel sopra citato articolo 31 della legge n. 10/1991;
- **DLgs n. 112/1998**, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l’art. 31, ove al comma 2 si stabilisce che “sono attribuite in particolare alle province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni ... omissis ... c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici”;
- **DPR n. 551/1999**, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”, e in particolare l’art. 16, che prevede che “le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici”.
- **LR n. 11/2001**, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, e in particolare l’art. 43, ove si stabilisce che è delegato “ai comuni ... omissis ... con popolazione superiore ai 30.000 abitanti anche il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici”, e l’art. 44, ove al comma 2 lett. c) si stabilisce che le province esercitano le funzioni di cui all’art. 31, comma 2 del D. Lgs. n. 112/1998 con riferimento “al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti”;

- **La Direttiva n. 2002/91/CE** emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea, è stata recepita dal D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'08 ottobre 2005, successivamente corretto e integrato dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311;
- Il **DPR n. 74/2014**, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- **DGRV n. 1363/2014**, "Approvazione delle disposizioni attuative sugli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 e dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. Riapprovazione del Libretto di impianto".

VISTE in particolare

- la L. n. 10/1991, all'art. 31, comma 3, tutt'ora vigente, prevede che i comuni con più di quarantamila abitanti (soglia abbassata a trentamila con L.R. 11/01) e le province per la restante parte del territorio **effettuino i controlli** necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme **relative al rendimento di combustione**, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, **con onere a carico degli utenti**.
- il Regolamento Provinciale n. n. 2007/00074 in ottemperanza alla norma sopracitata, ha previsto l'istituzione **del Bollino verde** al fine di ripartire tra tutti gli utenti i costi derivanti dalle attività d'ispezione. In sintesi: l'applicazione del bollino al Rapporto di Efficienza Energetica, redatto da manutentore abilitato, esonera il Responsabile d'Impianto dal pagamento dell'onere derivante dall'eventuale ispezione al proprio impianto effettuata dall'ente competente.
- la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1363 del 28 luglio 2014, avente ad oggetto *Approvazione delle disposizioni attuative sugli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 e dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. Riapprovazione del Libretto di impianto*, la quale ha precisato che *"per quanto riguarda la possibilità prevista dal DPR 74/2013 di **coprire i costi** necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici e per i controlli mediante la **corresponsione di un contributo** di importo più contenuto rispetto alla media attuale da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, ma soprattutto secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, oltre all'individuazione delle ispezioni a pagamento e del loro costo a carico dei responsabili degli impianti, si ritiene opportuno **rinviare la definizione** delle eventuali proposte di cui sopra **ad un successivo atto**, al fine di meglio calibrare l'iniziativa, valutando quanto è già in atto e le possibili modifiche"*;

RILEVATO che con l'approvazione del DPR n. 74/2013 e, più di recente, della DGRV n. 1363/2014 sono emerse alcune criticità, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alle modalità di finanziamento delle attività di ispezione.

RILEVATO che in assenza di precise indicazioni operative da parte della Regione Veneto, le Amministrazioni competenti, ossia gli enti a cui è stato demandato il compito di effettuare le

ispezioni per verificare il rendimento energetico degli impianti di climatizzazione (Comuni con più di 30.000 abitanti e Province per la parte restante di territorio), hanno adottato comportamenti disomogenei che vengono riassunti di seguito:

- Comune di Rovigo: ha ritenuto di sospendere l'applicazione degli oneri (Bollino Verde) posti a carico dei titolari di impianti termici per la certificazione dell'avvenuto controllo di efficienza energetica e di interrompere l'effettuazione dei controlli cui è delegato con la LR 11/2001 fino a quando non saranno rese disponibili le informazioni contenute nei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica che confluiranno nel Catasto Regionale degli Impianti di Climatizzazione;
- Provincia di Vicenza: nel corso dell'incontro del 18 settembre 2014 tenutosi presso la Regione del Veneto, ha comunicato di aver preso la decisione di interrompere dal 15 ottobre p.v., data in cui entrerà in vigore l'obbligo di compilare il nuovo libretto d'impianto istituito con il DPR 74/2013, la commercializzazione dei Bollini Verdi e la ricezione presso i propri uffici dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica relativi ad impianti ubicati nel territorio di competenza, precisando inoltre che la mancata riscossione degli importi provenienti dalla vendita dei bollini, la priverà delle risorse per proseguire con le attività d'ispezione, affidate da tempo ad un organismo esterno. Tale decisione è stata presa nel timore che il Bollino Verde istituito dagli enti competenti potesse essere dichiarato illegittimo, in conseguenza alle indicazioni contenute nell'art 15, comma 3 del DPR 74/2013;
- Provincia di Padova: con apposita deliberazione della Giunta Provinciale, la n. 152 del 10 settembre 2014, ha deciso di differire l'applicazione del Bollino Verde (confermare), al fine di mantenere gli equilibri economici del servizio, fino all'adozione delle nuove disposizioni già preannunciate con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1363 del 28/07/2014;
- Provincia di Treviso: non ha mai istituito il Bollino Verde ed ha effettuato un numero limitato di ispezioni utilizzando risorse proprie dell'Ente;
- Comune di Venezia: conferma l'applicazione del Bollino Verde, in assenza di diverse indicazioni della Regione (che a seguito di incontro del 30 settembre tra Regione e comuni capoluoghi, pare non ci saranno).

CONSIDERATO che le recenti modifiche al quadro normativo e regolamentare nazionale e regionale in materia di verifica del rendimento energetico degli impianti di climatizzazione, hanno comportato lo stabilirsi di una situazione di notevole incertezza in merito alla possibilità di:

- continuare la vendita dei cosiddetti bollini verdi (sulla base dei quali la Provincia ad oggi reperisce i fondi necessari per l'esecuzione delle attività d'ispezione),
- mantenere il catasto provinciale degli impianti termici in attesa dell'istituzione di quello regionale;
- proseguire l'attività informativa rivolta a cittadini e manutentori attraverso la presenza di sportelli informativi sul territorio all'uopo dedicati.

DATTO ATTO che:

- il contratto di servizi che garantisce l'esecuzione delle attività sopracitate è in scadenza il prossimo 23 dicembre e che se non rimesso a gara comporterà la necessità di interrompere l'attività amministrativa a supporto delle ispezioni agli impianti di climatizzazione di competenza provinciale. Il mancato avvio del procedimento di gara non consentirà, inoltre, di iniziare l'attività ispettiva sugli impianti di climatizzazione, da eseguirsi secondo le indicazioni contenute nel DPR n. 74/2014.

- sono già disponibili sufficienti risorse per svolgere almeno attività di verifica sugli impianti di climatizzazione, comunque di competenza delle Province; tali risorse sono state accantonate in quanto derivanti da entrate a destinazione vincolata ai sensi della citata L 10/91 art. 31;

RITENUTO di fornire al competente Servizio provinciale ed in attesa della decisione regionale in merito alla possibile istituzione del Bollino Regionale, indirizzi volti ad assicurare la continuità delle attività di verifica del rendimento energetico degli impianti di climatizzazione previsti dalle norme vigenti, avendo cura di assicurare al contempo alla cittadinanza una corretta informazione sulle complesse tematiche in oggetto.

DELIBERA

di assumere il seguente atto di indirizzo:

1. di sospendere la vendita del Bollino Verde, a partire dal 24 dicembre 2014 (giorno successivo alla scadenza del servizio in essere) in attesa della decisione regionale in merito alla possibile istituzione del Bollino Regionale.
2. di precisare che l'espletamento della gara ad evidenza pubblica, necessaria per l'esecuzione dei controlli di competenza, resta subordinata all'effettiva operatività della Città Metropolitana in modo tale da rendere possibile l'armonizzazione e razionalizzazione del servizio di verifica nell'ambito dell'intero territorio metropolitano, utilizzando a tal scopo le risorse finanziarie derivanti dalla vendita dei Bollini Verdi attualmente accantonate (€ 468.226,05 al netto del saldo alla data del 24/12/2014).

La suesposta proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

LA PRESIDENTE
FRANCESCA ZACCARIOTTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ANGELO BRUGNEROTTO